CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 30 luglio 1892, Pres. SPAVENTA P., Est. ROSMINI; Zanini (Avv. GUGLIELMI) c. Prefetto di Verona.

Pesi e misure — Proprietari — Vendita dei prodotti dei propri fondi (L. 23 agosto 1890, art. 16; Reg. 7 novembre 1890, art. 60, 111, 116).

Non è obbligato alla verificazione periodica di pesi e misure chi vende in casa propria i prodotti agrari di fondi dei quali abbia il godimento a qualsivoglia titolo. (1)

La Sezione, ecc. (*Omissis*) — Che comunque i ricorrenti usassero talvolta pesi propri, e comunque alimentassero le bestie su pascoli presi a fitto, essi sono esenti dall'obbligo in questione non essendo contestato che essi vendono nella propria abitazione il cacio e il burro fatto col latte esclusivamente delle proprie bestie, comunque alimentate anche su praterie che godono a titolo di fitto.

Attesoché la decisione 6 marzo 1876 riferita nel *Foro italiano* (1876, I, 1173), a cui accenna il reclamato decreto prefettizio, comunque emessa in un caso nel quale pare che il formaggio fosse tratto dal latte di bestie alimentate sui fondi propri del venditore, non può intendersi nel senso che questa circostanza sia da ritenersi necessaria per la esenzione dall'obbligo, e che questo esista quando l'alimentazione delle bestie avesse luogo su terreni goduti a titolo di affitto.

La circostanza veramente necessaria ed essenziale è la vendita del prodotto di bestie proprie nell'abitazione propria.

Attesoché ciò è conforme non soltanto alla lettera più sopra riferita dall'art. 16 della legge, non che dei corrispondenti art. 60, 111, 116 n. 8 del Regolamento 7 novembre 1890, ma benanche allo spirito di quelle disposizioni, quale fu inteso e spiegato dalla uniforme e costante giurisprudenza della Cassazione di Roma nella interpretazione ed applicazione dell'art. 14 della legge metrica 28 luglio 1861, letteralmente riprodotto nell'art. 16 ora vigente, testo unico 23 agosto 1890. Quella Giurisprudenza, tanto nella decisione più sopra riferita, come in una lunga serie di giudicati posteriori, ha ritenuto e proclamato che la verificazione periodica è una istituzione di eminente interesse pubblico a tutela dei compratori negli esercizi pubblici destinati alle compre vendite; che soltanto i commercianti i quali, o per l'indole del loro commercio, o per leggi o regolamenti si trovino nella necessità o nell'obbligo di usare strumenti metrici, per la vendita di prodotti di terre o bestie, anche proprie, fuori della propria abitazione sono tenuti a provvedersi di quegli strumenti ed alla loro verificazione periodica.

Attesoché nella presente fattispecie a favore dei ricorrenti mandriani per l'esenzione dall' obbligo della verifica concorrono, senza che sia stato messo in dubbio, tanto l'estremo della vendita nell'abitazione propria, quanto l'altro che trattisi di prodotti delle proprie bestie; e perciò conforme alla legge fu il provvedimento della Giunta municipale di Ferrara Monte Baldo, e contrario ad essa quello del prefetto di Verona.

Per questi motivi, ecc.